

Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 22 maggio 2023, n. 863 – concordato preventivo, anticipazione ricevute bancarie, compensazione, artt. 56 e 169 l. fall.

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le relative operazioni siano compiute in un momento precedente all'ammissione del correntista a concordato preventivo e questo, successivamente all'ammissione alla procedura, agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, è necessario accertare se la convenzione relativa all'anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto della banca di "incamerare" le somme riscosse (c.d. patto di compensazione o patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), perché soltanto in presenza di una simile convenzione la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme incassate con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni creditizie regolate sul medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti (cfr. Cass. n. 17999/2011 e Cass. n. 11523/2020). Infatti in tal caso il fatto genetico di entrambi i crediti può essere ravvisato nell'operazione complessivamente posta in essere dalle parti in epoca

anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del correntista, attraverso la stipulazione del contratto di anticipazione bancaria e del collegato mandato all'incasso con patto di compensazione.

Principio espresso, in grado d'appello, nell'ambito di una controversia concernente la compensazione fra il credito vantato dalla banca per il rimborso dell'anticipazione concessa alla società correntista successivamente ammessa al concordato preventivo e il debito della prima nei confronti della seconda per la restituzione degli importi riscossi, in epoca successiva alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, in esecuzione del mandato all'incasso conferitole dalla cliente.

[Sent. 22.05.2023 n. 863Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)